



TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF nn. 16 e 17/2025 riuniti

Nella seduta di lunedì 22 settembre 2025 il Tribunale Federale, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente
Prof. Antonio Bartolini	Componente effettivo, relatore
Dott. Stefano Fantini	Componente effettivo

ha assunto la seguente

DECISIONE

sui procedimenti disciplinari di cui ai seguenti atti di deferimento della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi:

- **deferimento R.G.P.F. n. 13/2025**, del 23 luglio 2025, nei confronti del tesserato BILLERI Maurizio (*n. RGTF 16/2025 di questo Tribunale Federale*);

- **deferimento R.G.P.F. n. 17/2025**, del 31 luglio 2025, sempre nei confronti del tesserato BILLERI Maurizio (*n. RGTF 17/2025 di questo Tribunale Federale*).

FATTO

1. Con il primo atto di deferimento qui in epigrafe indicato, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale BILLERI Maurizio, Presidente della Sezione UITA di Sansepolcro, in relazione ad asserite molestie sessuali nei confronti della tiratrice iscritta alla stessa Sezione, GEORGIVA Klaudia (in realtà, GEORGIEVA Klaudia Rumenova), avvenute nell'ambito di quel poligono.

2. A tal fine, la Procura Federale ha riferito il Responsabile per la prevenzione di abusi e discriminazioni della medesima sezione UITA, SCARCELLI sig. Domenico, con pec aveva segnalato che durante un turno in poligono, la GEORGIEVA gli aveva confidato che, in più occasioni, quando era sola, il Presidente della sezione, BILLERI Maurizio si sarebbe avvicinato a lei in modo inappropriato durante le sessioni di tiro, cercando contatto fisico e pronunciando frasi a sfondo sessuale; nella medesima pec aveva evidenziato come la GEORGIEVA aveva dichiarato che questi episodi avvenivano sempre in momenti in cui lei era sola.



Lo SCARSCELLI era stato audito dalla Procura Federale confermando quanto da lui segnalato con pec, aggiungendo che nel frattempo la GEORGIEVA aveva apparentemente ripreso la normale attività nella Sezione, anche in presenza del Presidente della stessa.

Dall'atto di deferimento risulta, inoltre, che la GEORGIEVA, nonostante plurimi inviti della Procura Federale ad essere audita, non si è mai presentata.

La Procura Federale manifestava la volontà di archiviare, cui peraltro si è opposta la Procura Generale dello Sport (prot. 3959 del 3 giugno 2025), sicché il Procuratore Federale ha disposto, il 10 giugno 2025, l'intendimento di deferimento, come atto conclusivo delle indagini, comunicandolo al sig. BILLERI.

Nel corso dell'audizione di garanzia, il BILLERI, dopo aver precisato che la GEORGIEVA aveva negato di aver riferito allo SCARSCELLI di essere stata molestata dal medesimo BILLERI, ha affermato: *“si è vero che abbiamo scherzato e la sig.ra GEORGIEVA ha mancato il bersaglio”* e *“come battuta le ho detto <<se sbagli ti do un morso ad un orecchio>> ma era come battuta”*.

Sulla base di queste due ultime affermazioni, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale il BILLERI, poiché tali affermazioni suffragherebbero quanto segnalato dallo SCARSCELLI. Inoltre, sempre secondo la Procura Federale la segnalazione dello SCARSCELLI sarebbe credibile vista la sua qualità di sovrintendente della Polizia di Stato in pensione. Anche la condotta reticente della GEORGIEVA starebbe a dimostrare la veridicità dell'accusa.

Sicché sulla base di questo assunto la Procura Federale ha deferito il tesserato BILLERI Maurizio avanti al Tribunale federale della U.I.T.S. perché, approfittando della propria posizione di Presidente della Sezione TSN Sansepolcro, nonché dell'assenza di altre persone sulle linee di tiro del relativo poligono, si avvicinava in più occasioni alla tesserata Klaudia GEORGIEVA Rumenoa e, mentre la stessa tirava, si avvicinava al suo corpo spingendola contro il tavolo anteriore, nonché le spostava le cuffie e cercava di darle dei morsi sui lobi delle orecchie, sul collo, proferendole parole di chiara matrice sessuale, ciò integrando l'ipotesi di molestia o abuso sessuale ai sensi del Regolamento Safeguarding della UITA per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, art. 3, comma 1, lett. c), e comma 2 lett. c), e tutto ciò in palese e grave violazione degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 3.1, 3.2, 5.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b), d) del medesimo Regolamento.

Per tale capo di incolpazione con il deferimento la Procura Federale chiedeva l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei.

3. Con il secondo deferimento qui indicato in epigrafe, la Procura Federale contestava in capo al BILLERI gli stessi fatti, motivando, peraltro, la richiesta della sanzione della sospensione di anni uno e mesi sei, come fondata su *“dichiarazione confessoria”* del BILLERI; il comportamento oggetto di confessione rileverebbe un contegno in violazione delle norme di sicurezza e di prudenza, così violando i più elementari obblighi di sicurezza e prudenza da rispettare durante l'attività di tiro.



4. Il 22 settembre 2025 si svolgeva davanti a questo Tribunale Federale l'udienza fissata in modalità mista. Partecipavano il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi in presenza e, per l'incolpato BILLERI, l'Avv. Barbara Nocentini da remoto.

5. Il Tribunale Federale, dopo, aver disposto su consenso delle parti la riunione dei due procedimenti per l'identità del fatto materiale di cui alle rispettive incolpazioni, audiva le parti, e dopo che queste avevano rassegnato le conclusioni (per la Procura Federale, la sospensione per anni due del deferito; per la difesa, oltre le richieste istruttorie, la sua assoluzione), all'esito della camera di consiglio pronunciava la decisione mediante lettura del dispositivo di cui qui appresso.

MOTIVI

6. Il Collegio rileva che le uniche prove su cui la Procura Federale fonda le incolpazioni sono le due dichiarazioni del BILLERI, assunte in sede di audizione di garanzia, con cui il medesimo ha affermato:
- «*si è vero ho detto che abbiamo scherzato e la Sig.ra GEORGIEVA ha mancato il bersaglio*»;
- «*io come battuta le ho detto "se sbagli ti do un morso ad un orecchio" ma era come battuta*».

7. Il Collegio osserva, in primo luogo, che tali dichiarazioni non possono essere definite, come invece sostiene la Procura Federale, di "natura confessoria", trattandosi di dichiarazioni rese al di fuori del processo e non conformi alle regole sull'assunzione della *confessione* così come regolate dal Codice di procedura civile (v. art. 228 - *confessione giudiziale*), cui il Regolamento di giustizia UITTS fa integrativo rinvio riguardo a «*principi e norme generali del processo civile*» (art. 2, comma 7).

È appena il caso di aggiungere che non vale qui invocare – ammesso che ne ricorra il caso, il che resta da dimostrare - la fattispecie della *confessione stragiudiziale* fatta a un terzo (art. 2735 Cod. civ.), perché istituto di diritto sostanziale e dunque estraneo al rinvio ora detto.

Trattasi in realtà di una prova atipica che può essere valutata liberamente dal Collegio in base al suo prudente apprezzamento.

Mentre il contegno omissivo tenuto dalla GEORGIEVA e la segnalazione da parte dello SCARCELLI di un fatto riferito da terza persona non hanno, al contrario di quanto sostenuto dalla Procura Federale, neppure valore di prova.

Infatti, la mancata risposta della GEORGIEVA all'invito a presentarsi disposto dalla Procura Federale, al contrario di quanto sostenuto dall'accusa, sembra in realtà dimostrare piuttosto l'assenza di un interesse della tesserata GEORGIEVA all'indagine, nonostante che i fatti ascritti al BILLERI riguardino anzitutto proprio la presunta lesione della sua persona e dunque della sua dignità.

Ne viene che la segnalazione fatta dallo SCARCELLI - pur coerente con il suo ufficio nella Sezione e perciò immune da critiche -, riguarda fatti riferiti da terze persone e non risulta in questa sede suffragata da comprovati riscontri.

Insomma, dall'indagine non emergono in alcun modo prove circostanziate che i fatti di cui viene accusato il BILLERI siano veramente accaduti, trattandosi in realtà di una mera narrazione priva di riscontri oggettivi.



8. Indipendentemente da ogni questione circa la reiterazione dell'incolpazione, con altro titolo, per il medesimo fatto, non risulta fondato neppure il secondo deferimento poiché dalla dichiarazione del BILLERI non emerge un collegamento causale tra la causa (il tono scherzoso) e l'evento (l'errore nel tiro), né tantomeno il comportamento scherzoso assunto dal BILLERI sembra violare i canoni della diligenza, né avere tono offensivo e intimidatorio. Anzi, si può anche considerare che la battuta del BILLERI poteva essere posta con l'obiettivo di non far sbagliare la GEORGIEVA, per spronarla a sparare bene, usando un linguaggio metaforico non avulso dal contesto sportivo.

P.Q.M.

il Tribunale assolve il Sig. Maurizio BILLERI da quanto ascrittogli con i due deferimenti perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2025

Dott. Giuseppe Severini, Presidente

Prof. Antonio Bartolini, Componente effettivo, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente effettivo